

Deliberazione della Giunta Regionale 5 aprile 2019, n. 10-8692

Approvazione, in via sperimentale, del modello tariffario e relative voci di spesa per il servizio di accoglienza presso le Case rifugio per donne vittime di violenza sole e con figli e figlie, istituite ai sensi della LR 4/2016.

A relazione dell'Assessore Cerutti:

Premesso che:

Con Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 “Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”:

- sono state definite le case rifugio quali strutture dedicate, a indirizzo segreto, che forniscono un'accoglienza in sicurezza alle donne che subiscono violenza ed ai loro figli, a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, allo scopo di proteggere le donne e i loro figli e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica;
- vengono definiti i requisiti generali, le modalità di accesso, il raccordo con i Centri antiviolenza e con la rete dei servizi, enti promotori delle case rifugio.

Con successivo Regolamento attuativo dell'art 25 della suddetta legge, di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 n.10/R recante: “Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)” :

- sono stati definiti profili e figure professionali degli operatori delle Case rifugio;
- sono state individuate nel dettaglio le modalità organizzative, le attività, gli standard strutturali, gestionali e di qualità delle case rifugio.

Dato atto che con D.G.R. n. 8- 4622 del 6 febbraio 2017 veniva individuata la disciplina dell'albo regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, ai sensi dell'art.8 della legge 24 febbraio 2016, n.4, e con successiva D.D. n. 102 del 14 febbraio 2017 veniva approvata modulistica per l'iscrizione all'Albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio e che, al momento, risultano iscritti all'albo regionale n. 16 centri Antiviolenza e n. 10 case Rifugio, aventi sede sul territorio regionale;

preso altresì atto che con DGR n. 37-6229 del 22.12.2017 è stato approvato il Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere 2017-2019, il quale prevede, tra le Azioni attuative dell'obiettivo 1 (Consolidamento della rete dei centri e degli sportelli antiviolenza e delle case rifugio nel territorio regionale e potenziamento e appropriatezza delle risposte di accoglienza dall'emergenza, alla casa rifugio, verso i percorsi di autonomia), l'avvio di un “tavolo di lavoro con i soggetti titolari delle Case rifugio per la definizione delle voci di spesa che compongono le tariffe per l'inserimento in casa rifugio e i conseguenti valori tariffari di riferimento a livello regionale”.

Verificato che, in applicazione del Piano triennale sopra richiamato, a marzo 2018 è stato costituito un gruppo di lavoro per la definizione di valori tariffari di riferimento omogenei per le Case rifugio per donne vittime di violenza ed i loro figli e figlie, esistenti nel territorio regionale.

Rilevato che:

- il gruppo di lavoro si è riunito da marzo a giugno 2018, con la partecipazione di tutti i soggetti titolari delle case rifugio autorizzate ed iscritte all'albo regionale e, dopo approfondito confronto, ha prodotto una prima proposta di valori tariffari di riferimento per le case rifugio;

- a partire dalle ipotesi emerse dal gruppo di lavoro, si è avviato il confronto con i referenti individuati dal Coordinamento regionale Enti gestori dei Servizi socio-assistenziali, svoltisi da ottobre 2018 a febbraio 2019.

Accertato che dal confronto nell'ambito del gruppo si è evidenziata la necessità di differenziazione dei costi dell'accoglienza delle donne vittime di violenza in base ai seguenti criteri:

- capienza della struttura: fino a 7 posti e da 8 a 12 posti,
- tipologia degli ospiti: donne sole o nuclei composti da mamma e figli/figlie minori.

Ritenuto altresì opportuno, di dover considerare, nel caso di accoglienza di nuclei mamma con uno o più figli/figlie, una tariffa per nucleo, in luogo della tariffa individuale per ogni singolo componente del nucleo stesso.

Esaminate dunque per ciascuna tipologia l'ipotesi dei requisiti organizzativi del personale, specificati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ritenuto in particolare che per l'accoglienza in Casa rifugio della donna sola, la struttura si possa configurare in analogia ad un gruppo appartamento, con un incremento della presenza del personale di sostegno, in quanto le donne accolte, di norma, hanno una discreta autonomia, con necessità di sostegno per necessità di tipo socio-sanitario, in particolare per donne che presentino fragilità importanti.

Rilevato inoltre che l'accoglienza in casa rifugio ha un suo specifico target che, anche nel caso di accoglienza di mamma con bambino, si differenzia nella tipologia di intervento e di accompagnamento educativo messo in campo a favore degli ospiti della struttura, dalle Comunità residenziali per genitore e bambino.

Esaminate ulteriormente le altre voci di costi fissi e di gestione, differenziate secondo le tipologie di struttura e di accoglienza sopra descritte.

Preso atto che l'accoglienza in casa rifugio, ai sensi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, è da intendersi gratuita per le donne e per i loro figli e figlie.

Rilevato peraltro che, sulla base dell'esperienza delle case rifugio, vi sono dei costi che non attengono all'accoglienza, ma alla frequenza scolastica dei figli e delle figlie, per i quali, di concerto con i servizi invianti, se la donna ne ha la possibilità e ne sussiste l'opportunità, esplicitandone chiaramente i motivi, è possibile chiederle una partecipazione alla spesa.

Dato atto che le voci di spesa di cui trattasi sono, a titolo esemplificativo, le seguenti e che, in ogni caso, le stesse non rientrano tra le voci di spesa coperte con la tariffa giornaliera di inserimento:

- retta dell'asilo nido/della scuola dell'infanzia;
- tasse scolastiche;
- pagamento libri scolastici.

Sarà cura della Regione, mediante gli uffici regionali competenti, verificare se è possibile prevedere che, indipendentemente dalla residenza anagrafica delle donne e dei loro figli e figlie, i Comuni possano applicare le tariffe minime per la fruizione dei nidi, delle scuole dell'infanzia, della refezione scolastica, al fine di ridurre le spese sopracitate, previa valutazione di eventuali risorse da allocare da parte della regione a parziale compensazione dei costi sostenuti dai Comuni sede di Case Rifugio.

Precisato che nell'applicazione delle tariffe ciascuna struttura dovrà tener conto dei finanziamenti regionali e statali annualmente percepiti dagli Enti titolari delle Case rifugio in forma di contributo/finanziamento proveniente da bando ed applicherà le indicazioni predisposte dall'Amministrazione regionale in sede di definizione annuale dei criteri di assegnazione delle risorse di cui trattasi, rispetto ad un'adeguata percentuale di abbattimento delle tariffe applicate, grazie all'apporto del finanziamento ricevuto.

Rilevato infine che i posti nelle case rifugio di norma non risultano tutti occupati per 365 giorni l'anno, in quanto può trascorrere del tempo tra una dimissione e l'inserimento del nuovo nucleo/della donna ospite, rispetto ai quali occorre inoltre valutare la compatibilità con le ospiti già presenti nella casa, di conseguenza la retta viene calcolata con una percentuale di saturazione posti pari all'85% del totale, consentendo in tal modo di perseguire la sostenibilità delle strutture per l'intero arco dell'anno.

Tutto ciò considerato, a seguito del confronto svoltosi nell'ambito del tavolo di lavoro all'uopo costituito, visto il sostanziale accordo di tutti i soggetti presenti al tavolo rispetto alla necessità di definire un piano tariffario di riferimento per le case rifugio autorizzate al funzionamento sul territorio regionale, i cui valori, come di seguito riportati, sono stati condivisi dalla maggioranza dei soggetti componenti il tavolo, con la sola eccezione di un'associazione;

si ritiene opportuno definire il seguente piano tariffario, che entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo dalla data di approvazione del presente provvedimento:

- una tariffa giornaliera per l'accoglienza della donna sola di 45 euro al giorno per strutture da 8/12 posti e 50 euro al giorno per strutture fino a 7 posti.

- una tariffa giornaliera per l'accoglienza del nucleo mamma con bambino/a che si quantifica non per singolo soggetto, ma per nucleo come di seguito evidenziato:

Numero ospiti	struttura fino a 7 posti	struttura da 8/12 posti
Mamma/1 bambino/a	110 euro	100 euro
Mamma/2 bambini/e	132 euro	122 euro
Mamma/3 bambini/e	147 euro	137 euro
Mamma/4 bambini/e	162 euro	152 euro

Per ogni ulteriore minore ospite della struttura, dal terzo in poi, si andranno ad aggiungere 15 euro al giorno alla quota per entrambe le tipologie di struttura.

Ritenuto opportuno prevedere una fase di sperimentazione della durata di 3 anni del piano tariffario meglio precisato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con contestuale monitoraggio in itinere e verifica finale, svolti dalla cabina di regia che sarà costituita dal gruppo di lavoro composto dai rappresentanti degli Enti gestori dei Servizi socio-assistenziali e delle Case rifugio, che ha elaborato la proposta di piano tariffario di cui trattasi.

Viste:

- la Legge 27 giugno 2013 n. 77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011”;

- la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, che individua, tra gli obiettivi di cui all’art. 5, comma 2, “d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza”;

- l’Intesa CU n. 146 del 27 novembre 2014, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio.

Attestato che la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ai sensi dell’art. 8 della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso.

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Permanente Regione – Autonomie Locali espresso nella seduta del 25 marzo 2019;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare le voci di spesa che compongono le tariffe da applicarsi per gli inserimenti presso le Case rifugio autorizzate ai sensi della normativa regionale vigente, ed i conseguenti valori tariffari di riferimento, nonché le specifiche organizzative riferite al personale delle strutture, come indicati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di stabilire che le Tariffe entrano in vigore dal primo giorno del mese successivo rispetto alla data di approvazione del presente provvedimento e rimangono in vigore fino all’adozione di un nuovo provvedimento di aggiornamento delle stesse tariffe;

- di applicare il piano tariffario, in fase di sperimentazione, per la durata di 3 anni, così come definito nell’Allegato 1, con contestuale monitoraggio in itinere e verifica finale, svolti dalla cabina di regia che sarà costituita dal gruppo di lavoro composto dai rappresentanti degli Enti gestori dei Servizi socio-assistenziali e delle Case rifugio, che ha elaborato la proposta di piano tariffario di cui trattasi;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ai sensi dell’art. 8 della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato 1

Voci di spesa che concorrono alla determinazione della tariffa giornaliera	Incidenza percentuale sul totale delle spese
Spese dirette per utenti	10%
vitto-pasti	
vestiario, cura della persona, spese mediche non coperte dal SSN	
istruzione	
socializzazione (spese quotidiane/periodo estivo)	
formazione/supervisione e sostegno operatori	
Spese di gestione	25%
utenze (energia elettrica, riscaldamento, telefono, gas)	
manutenzione ordinaria immobile+automezzi	
pulizia/lavanderia (compreso costo del personale pulizie)	
locazione e ammortamento	
imposte/tasse	
trasporto	
assicurazioni	
ammortamento automezzi	
oneri gestionali	
Spese di personale	
retribuzione ed oneri fiscali e previdenziali come da normativa vigente e CCNL di riferimento	

Modello Tariffario per le Case rifugio per donne sole e con figli e figlie vittime di violenza LR 4/2016		
Tipologia struttura	Fino a 7 posti	Da 8 a 12 posti
Casa rifugio per donne sole	€ 50,00	€ 45,00
Casa rifugio per nuclei mamma/bambino/a	Madre con un/una minore € 110,00 Madre con due minori € 132,00 Madre con tre minori € 147,00 Madre con quattro minori € 162,00	Madre con un/una minore € 100,00 Madre con due minori € 122,00 Madre con tre minori € 137,00 Madre con quattro minori € 152,00

Specifiche organizzative dei requisiti di personale delle strutture

Per le case rifugio per l'accoglienza della donna sola:

- 1 Coordinatrice (520 ore/anno);
- 1 Operatrice di Servizi anti violenza a tempo pieno con facoltà per l'Ente titolare della Casa rifugio da 8 a 12 posti di aumentarne la dotazione organica di una ulteriore operatrice part-time 50%.

Per l'accoglienza della mamma con bambino/a/i/e:

- 1 Coordinatrice (520 ore/anno);
- 1 Educatrice professionale a tempo pieno;
- 1 Operatrice di Servizi anti violenza a tempo pieno con facoltà per l'Ente titolare della Casa rifugio da 8 a 12 posti di aumentarne la dotazione organica di una ulteriore operatrice part-time 50%.